

# **STATUTO**

## **Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDI**

E' costituita l'Associazione culturale con denominazione "VENTAGLIO D'ARPE" .

L'Associazione ha sede in Buttrio (UD), via Pavia,35

## **Art.2 – OGGETTO E SCOPO**

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere un'azione di conoscenza, valorizzazione e fruizione pubblica di beni culturali e volta, più specificatamente, alla sensibilizzazione del pubblico alla musica classica, nonché di proporsi come struttura organizzativa di servizi per Enti Pubblici e Privati, altre Associazioni ed organismi.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) promuovere l'attività concertistica e la produzione discografica dell'orchestra "Ventaglio d'arpe"
- b) promuovere manifestazioni musicali, culturali e di richiamo collettivo in genere;
- c) favorire incontri, manifestazioni e dibattiti su temi artistici, in particolare musicali, nonché istituire laboratori e centri culturali;
- d) offrire collaborazione, consulenza, progettazione artistica, supporto tecnico e curare l'organizzazione di manifestazioni culturali, a favore di Enti, associazioni ed organismi
- e) attivare gruppi di studio e corsi di formazione, aggiornamento e ricerca e perfezionamento volti all'approfondimento di interessi artistici, in particolare musicali.

## **Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, ditte private o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e versamenti dei soci;
- proventi realizzati nello svolgimento della sua attività;
- proventi da libere offerte o contributi di enti
- redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' in ogni caso facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## **Art. 4 – FONDATORI, SOCI BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono aderenti all'Associazione:

- a) i fondatori;
- b) i Soci dell'Associazione;
- c) i Benemeriti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine fissato, s'intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

#### **Art. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo (entro il 30 - trenta - aprile).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi , riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti o da almeno la metà dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, e tramite e-mail o fax o lettera raccomandata almeno dieci giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima, sia in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima, quanto in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

### **Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il presidente ed il Vice presidente.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere consegue il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto ed eventuali compensi, decisi di volta in volta dall'Assemblea, non superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del segretario;
- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
- la direzione artistica dell'Associazione;
- la predisposizione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo.
- 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, recapitata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **Art. 8 – IL PRESIDENTE**

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli da idonee relazioni.

#### **Art. 9 – IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 10 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie, od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del libro degli Aderenti all'Associazione. Il Segretario svolge anche la funzione di tesoriere in quanto cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile il bilancio o rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

#### **Art. 11 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Associazione, nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 12 – BILANCIO O RENDICONTO CONSUNTIVO**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio o rendiconto consuntivo.

Entro il 31 (trentuno) Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 (trenta) Aprile.

Il bilancio o rendiconto consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 13 – AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o regolamento abbiano finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 14 – SCIoglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe od al fine di pubblica utilità.

#### **Art. 15 – LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme correlate del Libro V del Codice Civile.